

# **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA**

## **Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria**

### **Art. 1**

#### **FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo, teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e della L.R. 3/94, dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n.1604 del 8.10.1931, e della L.R. 25/84.
2. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. viene rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza dei presupposti di legittimità e delle condizioni tecniche ed effettui valutazioni e accertamenti comprendenti anche l'opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

### **Art. 2**

#### **REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI G.G.V.**

1. La qualifica di G.G.V. in materia venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Amministrazione Provinciale a seguito del superamento di un esame, successivo ad un corso di formazione obbligatorio vertente sulle materie previste dalla legge, ai sensi della normativa vigente.
2. Possono ottenere la qualifica di G.G.V. senza la necessità di sostenere l'esame di cui al punto precedente:
  - a) coloro che alla data di entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano a qualsiasi titolo la qualifica di G.G.V. venatoria ed hanno partecipato, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento ai sensi dell'art. 52 comma 7 della L.R. 3/94;
  - b) coloro che hanno prestato servizio per non meno di tre anni nella Polizia Provinciale, nel Corpo Forestale dello Stato o altri corpi di Polizia con incarico specialistico di tutela dell'ambiente;
  - c) coloro che sono in possesso di abilitazione alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria, ai sensi della L.R. 7/98.
3. La qualifica di G.G.V. in materia ittica ai fini della vigilanza sulla pesca nelle acque interne è rilasciata senza necessità di specifici attestati, salvo diverse disposizioni della legislazione regionale di settore, a seguito di richiesta avanzata da associazioni che ne prevedano l'attività come fine istituzionale, previsto nel proprio statuto. Analogo riconoscimento viene altresì rilasciato, su richiesta, come estensione del riconoscimento di G.G.V. in materia venatoria.
4. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:
  - a) essere cittadino italiano o cittadino dell'unione europea;
  - b) avere raggiunto la maggiore età.
  - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
  - d) non avere riportato condanne penali per delitti, non avere procedimenti penali in corso per delitti, né aver effettuato violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;
  - e) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla

- richiesta di riconoscimento a G.G.V.
- f) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata e certificata da un medico della A.S.L. o convenzionato.

### **Art. 3**

#### **MODALITÀ PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve essere avanzata al Servizio Polizia Provinciale, tramite una Associazione Venatoria, agricola e di protezione ambientale e della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale.
2. La richiesta in carta legale, o in carta semplice se si tratta di O.N.L.U.S., redatta sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
3. Alla richiesta devono essere allegate:
  - a) un'attestazione nella quale sotto la propria responsabilità il richiedente dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 2 comma 4;
  - b) un'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento;
  - c) n.2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto.
  - d) certificazione medica di cui all'art.2 c. 4 lett. f).

### **Art. 4**

#### **TERMINE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 3.
3. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 90, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.

### **Art. 5**

#### **Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione**

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause di irregolarità e/o di incompletezza.
2. In caso di irregolarità e/o di incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre nuovamente dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa e/o delle eventuali integrazioni.

### **Art. 6**

## **ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI O PARERI**

1. In caso di eccessivi ritardi da parte dell'Amministrazione interpellata, o di omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di dar luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione come previsto dall'art. 16 comma 2 della L. 241/90.

### **Art. 7**

#### **CONTROLLI**

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Servizio della Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese, in sede di autocertificazione, è effettuato d'ufficio dalla Polizia Provinciale.
3. Alle G.G.V. è vietato l'esercizio della caccia e della pesca durante l'espletamento delle loro funzioni. Le G.G.V. o le loro associazioni di appartenenza dovranno trasmettere preventivamente la proposta di servizio anche tramite sistemi informatici, con preavviso di almeno due giorni al Servizio Vigilanza, specificando i nominativi dei Volontari, l'orario, la località e l'oggetto dell'intervento. La Provincia, tramite la Polizia Provinciale, coordina l'attività dei Volontari.

### **Art. 8**

#### **VALIDITÀ TEMPORALE DEL RICONOSCIMENTO**

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida annuale, con le modalità stabilite dal successivo art. 9.
2. Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento è fissata in anni 5 ed è subordinata ad una vidimazione di convalida annuale.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa la documentazione in originale al Servizio di Polizia Provinciale per essere inserita nel fascicolo personale dove saranno conservati anche gli atti trasmessi dalla Prefettura.
4. Dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo del riconoscimento della qualifica di G.G.V. è fatta comunicazione annuale alla Prefettura a cura del Servizio di Polizia Provinciale.

### **Art. 9**

#### **CONVALIDA ANNUALE DEL RICONOSCIMENTO**

1. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. che presenti istanza di convalida annuale, è tenuto a far pervenire al Servizio Polizia Provinciale, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del titolo, una autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale, nella quale la G.G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti, di cui all'art. 2 comma 4 lettere a), d) ed e).

2. Il Servizio Polizia Provinciale ai fini della validità del riconoscimento della qualifica di G.G.V. appone sulla autocertificazione stessa e sul documento di riconoscimento un apposito visto di convalida.
3. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca, ai sensi del successivo art. 10.

#### **Art. 10**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO**

1. La perdita temporanea anche solo di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva anche solo di uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tale caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'autorità Giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione della qualifica di G.G.V. è tempestivamente notificato, con le motivazioni, all'interessato, al responsabile dell'associazione proponente ed alla Prefettura;
5. Il provvedimento di sospensione o di revoca implica la tempestiva riconsegna del tesserino di riconoscimento alla Provincia.

#### **Art. 11**

##### **POTERI E COMPITI**

1. Nelle materie indicate nell'atto di nomina le G.G.V. possono compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria o la pesca nelle acque interne accertate nel territorio della Provincia di Lucca.

#### **Art. 12**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.

# NOTE REGOLAMENTO GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

## ART. 1

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59<sup>1</sup>** (in G.U. 18 agosto 1990 n. 192)

Art. 163 c. 3

Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione<sup>2</sup>, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 1992, n. 157<sup>3</sup>;
- b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604<sup>4</sup> e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963<sup>5</sup>;

**Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”** (in G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.)

Art. 27 Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

- a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui

---

<sup>1</sup> **L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”** (in G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.)

<sup>2</sup> **Art. 128 Costituzione** – articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

<sup>3</sup> **L. 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”** (in G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.)

Art. 27 – v. note articolo 1

<sup>4</sup> **Regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”** (in G.U. 23 gennaio 1932, n. 18)

Art. 31 – v. note art. 1

<sup>5</sup> **Legge 14 luglio 1965, n. 963 “Disciplina della pesca marittima”** (in G.U. 14 agosto 1965, n. 203)

Art. 22 Nomina di agenti giurati di vigilanza

Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo.

all'articolo 13<sup>6</sup> nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.<sup>7</sup>

- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.<sup>8</sup>
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
  3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
  4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
  5. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
  6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
  7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

---

<sup>6</sup> **Legge 11.2.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”** (in G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.)

Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché col fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

<sup>7</sup> **Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale”** (in G.U. 15 marzo 1986, n. 62)

Art. 5 Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

c. 5 Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. (comma così modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127).

<sup>8</sup> **Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”** (in G.U. 26 giugno 1931, n. 146)

Gli articoli a cui fare riferimento sono l'art. 138 del R.D. 773/31 e gli artt. 249 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento e utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

***L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio (in BURT n. 4 bis del 13.1.1994)***

**Regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”**  
(in G.U. 23 gennaio 1932, n. 18)

Art. 31 (legge 4 marzo 1877, n. 3796, art. 13) – le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666<sup>9</sup>, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal Presidente della giunta provinciale<sup>10</sup>. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

***L.R. 24 aprile 1984, n. 25 “Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica” (in BURT 2 maggio 1984, n. 23)***

## **ART. 2**

**Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”** (in G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.)

***L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio (in BURT n. 4 bis del 13.1.1994)***

Art. 52 c. 7

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato

---

<sup>9</sup> ora art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. delle leggi di P.S.

<sup>10</sup> vedi art. 52 DPR 10 giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste” (in G.U. 5 novembre 1955, n. 155)

“Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di:

- a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;
- b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;
- c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
- d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
- e) istruzione professionale dei pescatori;
- f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;
- g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.

La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.

dalla Provincia.

**L.R. 7 del 23 gennaio 1998 “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”** (in BURT n. 4 del 2.2.1998)

### **ART. 3**

Legge 31 dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” **(in G.U. 8 gennaio, n. 5, S.O.)**

### **ART. 6**

**Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi** (in G.U. 18 agosto 1990 n. 192)

#### *Art. 16*

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

### **ART. 8**

#### **Giuramento**

**D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado** (in G.U. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.)

#### Art. 231

1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato

### **ART. 10**

#### **Codice penale**

Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da imputato all'autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè o per gli altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

### **ART. 11**



**Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”** (in G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.)

Art. 13 – Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall’assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333<sup>11</sup> e del primo e secondo comma dell’articolo 334<sup>12</sup> del codice di procedura penale.

E’ fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

---

<sup>11</sup> **codice procedura penale**

Art. 333 Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

<sup>12</sup> **codice procedura penale**

Art. 334 Referto

1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga ad identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.